



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 27 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 28-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE OSSERVAZIONI NON PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEL PEBA - PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1986, N.41, 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELLA L.R. 12.07.2007, N.16.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **20:00** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

ISOLANI LORETA	Presente
FREDDO MIRKO	Presente
CAPPELLARI ALBERTO	Presente
CHIEPPE FRANCO	Presente
TOBALDO FEDERICO ABRAMO	Presente
VANGELISTA ALBERTO	Presente
TISATO ALBERTO	Presente
PELLINI ALESSANDRO	Presente
FERRARINI MORENO	Presente
LUNARDI ANGELICA	Presente
MANFRIN MARIO	Presente

Partecipa alla riunione il Segretario Razzano Donato

Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, ISOLANI LORETA, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1896) stabilisce che:
Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
- l'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia, stabilisce che:
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, all'art. 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche stabilisce che:
La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
- con DGR n. 841 del 31 marzo 2009 sono state approvate le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)";
- con DGR n. 983 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 68 del 13.07.2018, la Regione Veneto ha pubblicato Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sopra menzionati;

Dato atto che i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono specifici strumenti di gestione urbanistico-edilizia, con ricadute sulla programmazione economica degli interventi manutentivi e di adeguamento di immobili ed aree di proprietà comunale, finalizzati a rendere gradualmente accessibili alle persone con disabilità e/o con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale gli edifici pubblici e gli spazi urbani dell'Ente, nonché a favorire l'accessibilità agli edifici e ai locali aperti al pubblico appartenenti ad altri Enti e a privati;

Visto l'Art. 3.3 – *Procedure di approvazione e revisione del PEBA* dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.03.2009 sopra citata che prevede quanto segue:

1. *Nell'ambito dell'autonomia statutaria di ciascun Ente, l'approvazione e revisione del PEBA può essere effettuata secondo le procedure indicate nei commi successivi.*
2. *Il PEBA viene adottato dall'organo esecutivo dell'Ente (Giunta, Consiglio Direttivo o altro organo avente le medesime funzioni). L'adozione del PEBA è preceduta, in attuazione del metodo di partecipazione di cui all'art. 3.1, da forme di concertazione e consultazione.*
3. *Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell'Ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente e mediante l'affissione di manifesti. Qualora l'Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne la notizia; l'Ente può inoltre attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*
4. *Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo (Consiglio, Consiglio di Amministrazione o altro organo dotato delle medesime funzioni) decide sulle stesse ed approva il PEBA.*
5. *Copia integrale del PEBA approvato è trasmessa, in formato elettronico, alla Regione –*

Direzione Lavori Pubblici [oggi Regione Veneto – Direzione lavori Pubblici – Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica], corredata di copia del relativo provvedimento di approvazione, ed è depositata presso la sede dell'ente per la libera consultazione.

6. *I piani approvati ai sensi delle presenti disposizioni hanno validità 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista la completa attuazione.*

[...]

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.06.2020 è stato adottato il *PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche*, secondo gli elaborati predisposti dall'arch. Volta Emanuela acquisiti al protocollo del Comune al n. 2557 in data 30.04.2020, e costituito dai seguenti documenti:

- Rel.01 - Relazione complessiva
- Rel.02 – Analisi percorsi esterni
- Rel.03 – Analisi edifici
- All.01 - Guida alla schedatura delle criticità in area urbana e Scheda tipo
- All.02 - Scheda-tipo di rilevamento edifici
- All.03 - Guida alla progettazione accessibile e funzionale
- Tav. 01 – Planimetria di riferimento Vie, Spazi Urbani ed edifici rilevati
- Tav. 02 – Planimetria di riferimento – Rilievo criticità urbane

Preso atto dell'avvenuto deposito prot. n. 3355 del 9.06.2020, e che nei termini in esso contenuti non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione del PEBA;

Considerato che:

- L'elaborazione del PEBA costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi dell'Amministrazione comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici individuati;
- Il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali: in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.06.2009, "I piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione";

Dato atto che:

- la L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in premessa citata all'art. 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, prevede che: *"Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 [PEBA], i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.*
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.";
- nel "QUADRO ECONOMICO PEBA", contenuto nella relazione generale, vengono indicati i costi degli interventi, e la spesa complessiva per attuare il PEBA, che in linea di massima ammonta ad € 173.360,00 compresi oneri per la sicurezza, ed esclusa IVA;
- nelle previsioni di bilancio verranno accantonate le somme previste dal piano per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le somme preventivate possono essere soggette a variazioni, poiché dipendono da variabili difficilmente quantificabili, ed inoltre possono subentrare emergenze di cui l'Amministrazione deve prendere atto e che possono di conseguenza modificare le priorità attuative;

Ritenuto comunque, che nelle previsioni di bilancio debbano essere previste, nelle varie annualità, le somme da destinare ad interventi di eliminazione e abbattimento delle barriere

architettoniche, così da poter programmare ed attuare gli interventi previsti dal PEBA secondo le priorità ivi indicate;

Considerata l'opportunità di iniziare, a seguito dell'approvazione del PEBA, la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi da eseguirsi, compatibilmente con le risorse di bilancio;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'approvazione del *PEBA – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche*, secondo gli elaborati redatti dall'arch. Volta Emanuela, acquisiti al protocollo del comune al n. 2557 in data 30.04.2020, demandando ad atto successivo, la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e l'impegno delle relative spese, da realizzarsi in una o più annualità, a seconda delle disponibilità di bilancio e delle priorità individuate nelle apposite schede;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Visti:

- l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
- l'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 recante Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
- la DGR n. 983 del 6 luglio 2018 relativa ai contributi regionali erogabili per la redazione dei PEBA;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto che, entro il termine stabilito nell'atto di deposito prot. n. 3355 del 09.06.2020, non sono pervenute osservazioni in merito;
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 3.3, comma 4, dell'Allegato A della DGR n. 841 del 31.03.2009, il *PEBA – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche*, secondo gli elaborati redatti dall'arch. Volta Emanuela, acquisiti al protocollo del Comune al n. 2557 in data 30.04.2020, e costituito dai seguenti documenti:
 - Rel.01 - Relazione complessiva
 - Rel.02 – Analisi percorsi esterni
 - Rel.03 – Analisi edifici
 - All.01 - Guida alla schedatura delle criticità in area urbana e Scheda tipo
 - All.02 - Scheda-tipo di rilevamento edifici
 - All.03 - Guida alla progettazione accessibile e funzionale
 - Tav. 01 – Planimetria di riferimento Vie, Spazi Urbani ed edifici rilevati
 - Tav. 02 – Planimetria di riferimento – Rilievo criticità urbane
4. Di dare atto che l'approvazione del *PEBA – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche*, da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi a carico dell'Amministrazione Comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici comunali individuati;
5. Di dare atto che dopo l'approvazione del PEBA, nelle previsioni di bilancio dovranno essere previste nelle varie annualità, le somme da destinare ad interventi di eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le priorità indicate dal PEBA, finanziando

la realizzazione di tali interventi anche con il 5% dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, così come previsto dall'Art. 9 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16.

6. Di dare atto che il PEBA del Comune di Roverchiara dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.06.2009 che prevede che "I piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione".
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.

Il Sindaco espone l'argomento.

Non si registrano interventi da parte dei consiglieri presenti

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario
F.to Razzano Donato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 29-09-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 29-09-2020

R.P. N 399

Il Responsabile del Procedimento
F.to ISOLANI LORETA

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to ISOLANI LORETA

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
ISOLANI LORETA



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 23-09-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE OSSERVAZIONI NON PERVENUTE ED
APPROVAZIONE DEL PEBA - PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO
1986, N.41, 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELLA L.R. 12.07.2007, N.16.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Faccini Emanuela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 24-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to ISOLANI LORETA